TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE ALL'ESTERO

Art. 1

Il personale di ruolo addetto alle istituzioni culturali e scolastiche e straniere all'estero, a norma del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, percepisce:

a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;

b) l'assegno di sede con le eventuali maggiorazioni o riduzioni;

c) le indennita' eventuali che gli possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Versione in vigore dal 15 dicembre 1954, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero
Estremi	Legge 10 novembre 1954, n. 1142
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattamento-economico-del-personale-addetto-alle-istituzioni-1954/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it